

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile

RG. n. [REDACTED]

Il Giudice,

- Visto il ricorso per riassunzione ASSEGNATO AL SOTTOSCRITTO IN DATA 26 MARZO 2015 ,
rilevato che la comparsa di riassunzione , per sua natura , non è atto introduttivo e appare concernere parte
precedentemente costituita, data la natura del fenomeno successorio inerente al fallimento ,
rilevato che non occorre fissare termine ex art. 102 cpc non avendo il provvedimento di inammissibilità in oggetto
natura decisoria ,
dichiara l'inammissibilità della comparsa di riassunzione , in quanto depositata in cartaceo .

Torino, 26/03/2015

Il giudice

dott. Salvatore Latella